

Zeitschrift: Bollettino genealogico della Svizzera italiana
Herausgeber: Società genealogica della Svizzera italiana
Band: 1 (1997)

Rubrik: Statuto della Società genealogica della Svizzera italiana (SGSI)

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

STATUTO DELLA SOCIETÀ GENEALOGICA DELLA SVIZZERA ITALIANA (SGSI)

TITOLO I

Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo

Ragione sociale	Art. 1 Sotto la denominazione «Società Genealogica della Svizzera Italiana» (SGSI) si è costituita un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La società Genealogica della Svizzera Italiana è sezione della Società Svizzera di Genealogia (SSG).
Sede, durata e qualifica	Art. 2 La sede della società è presso il domicilio del segretario «pro tempore». La sua durata è illimitata. La società è aconfessionale e apartitica.
Scopo	Art. 3 La società ha lo scopo, in generale, di promuovere lo studio e la diffusione della scienza genealogica e delle discipline ad essa collegate; in particolare, di organizzare conferenze, esposizioni e convegni, di favorire le relazioni fra genealogisti, di promuovere pubblicazioni a carattere genealogico e delle scienze affini, nonché di eseguire ricerche e studi genealogici. La società non ha scopo di lucro.

TITOLO II

Fondazione, mezzi finanziari, responsabilità

Fondazione	Art. 4 La società si ritiene fondata quando l'Assemblea generale costitutiva dei soci ha approvato il presente statuto.
Tassa sociale	Art. 5 I soci versano annualmente una tassa sociale minima decisa dall'Assemblea di anno in anno.
Altri mezzi finanziari	Art. 6 L'attività della società può essere inoltre finanziata tramite: – contributi volontari dei soci e di terzi; – il ricavato di eventuali manifestazioni, consulenze e attività sociali; – sussidi di enti pubblici e privati; – donazioni e legati.

Responsabilità	Art. 7 La società è responsabile per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio: i membri della stessa sono esenti da qualsiasi responsabilità personale. Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio della società.
TITOLO III Soci	
Membri fondatori	Art. 8 Sono membri fondatori della società le persone che partecipano alla sua Assemblea costitutiva.
Registro dei soci	Art. 9 Viene allestito un «registro dei soci», che è sempre mantenuto aggiornato. Esso è conservato presso la sede della società.
Ammissioni	Art. 10 L'ammissione dei nuovi soci è decisa dal Comitato Direttivo.
Dimissioni ed esclusioni	Art. 11 Ogni socio ha la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno sociale mediante preavviso scritto di sei mesi al Comitato direttivo. Un membro può essere escluso dalla società per motivi gravi: l'esclusione, previo esame da parte del Comitato direttivo e dietro sua proposta, è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed è inappellabile. In entrambe i casi il nominativo viene radiato dal registro dei soci.
Soci onorari	Art. 12 L'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, può nominare dei soci onorari vitalizi. Il titolo di «socio onorario» può essere attribuito a persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi sociali. Il socio onorario gode interamente dei diritti statutari, ma è esonerato dal pagamento della tassa sociale.
Organi	Art. 13 Gli organi della società sono: – l'Assemblea dei soci; – il Comitato direttivo; – i Revisori dei conti.
Assemblea dei soci e sue competenze	Art. 14 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Presidente in carica della società e ogni qualvolta lo richiedano almeno un quinto dei soci iscritti; essa è convocata dal Comitato direttivo, ed ha le seguenti competenze: a) nomina del Comitato direttivo e del Presidente; b) nomina dei soci onorari, su proposta del Comitato;

- c) decide l'importo della tassa sociale minima annuale;
- d) nomina dei Revisori dei conti;
- e) approvazione del rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio della società; concessione del relativo scarico al Comitato direttivo;
- f) approvazione e modifica dello statuto;
- g) decisione di scioglimento della società.

Eventuali proposte da parte dei soci devono pervenire per iscritto al Comitato direttivo non oltre i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea per esame e preavviso.

Convocazione

Art. 15

L'Assemblea è convocata per iscritto a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni; in casi urgenti con preavviso di almeno due giorni.

Votazioni

Art. 16

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono di regola con il sistema della maggioranza semplice dei presenti.

Si applica la maggioranza qualificata nel caso previsto dall'Art. 20 dello statuto.

In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell'Assemblea.

**Comitato direttivo
e sue competenze**

Art. 17

Il Comitato direttivo si compone di cinque a nove membri, nominati ogni tre anni dall'Assemblea.

Esso, nella persona del Presidente, rappresenta la società di fronte ai terzi.

Il Comitato direttivo:

- a) gestisce la società.
- b) amministra il patrimonio sociale;
- c) decide l'ammissione di ogni nuovo socio;
- d) tiene il registro dei soci;
- e) cura i rapporti della società con i terzi, in particolare con gli enti pubblici e privati;
- f) esamina e preavvisa ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) esegue le decisioni dell'Assemblea;
- h) prende tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo della società;
- i) nomina nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- l) si occupa di ogni materia non espressamente di competenza dell'Assemblea.

Revisori dei conti

Art. 18

I revisori dei conti, in numero di due, sono annualmente eletti dall'Assemblea: il loro mandato è rinnovabile.

Essi sono scelti al di fuori del Comitato direttivo ed eventualmente anche al di fuori della società.

- Cariche onorifiche** **Art. 19**
Le funzioni di membro del Comitato direttivo sono onorifiche e non danno diritto a compenso.
È ammesso solo il rimborso delle spese.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

- Scioglimento** **Art. 20**
Lo scioglimento della società può essere deciso solo da una Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti nel registro.

- Destinazione del patrimonio** **Art. 21**
In caso di scioglimento della società l'eventuale patrimonio disponibile e l'archivio della società verranno devoluti all'Archivio Cantonale di Bellinzona che si impegnerà a gestirli secondo gli scopi statuari della disciolta società.

- Statuto: entrata in vigore** **Art. 22**
Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva, lo statuto entra immediatamente in vigore e la società acquista la personalità giuridica.

- Foro giudiziario** **Art. 23**
Per ogni contenzioso è competente il Foro giudiziario di Lugano.

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 24 maggio 1997.

Per l'Assemblea

Il Presidente:
Augusto Rima

Gli scrutatori:
Piero Beretta
Marco Bianchetti